



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

- COPIA -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 29/04/2013

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER (MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PIAZZA VESPUCCI). APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILATREDICI e questo di VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 21.30, in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto DOTT. PAOLO DI CARLO Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. VIVALDI ALESSANDRA nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
VIVALDI ALESSANDRA	X		BELLOFATTO DARIO	X	
PIERACCI SILVIA	X		VANNI MARIA		X
MARZINI ROBERTO	X		CAPECCHI GIOVANNI	X	
BARTOLI FABIO	X		NOVINO GIUSEPPE	X	
GATTARI LAURA		X	FIorentINI SAMUELE	X	
REMorINI MARINA	X		MATTEOLI SARA	X	
MATTEOLI LUCA		X	TESI MASSIMO	X	
DI GIANNI GIOELE	X		LUCCHESI SIMONE	X	
GRONCHI STEFANO	X				

Assessori Esterni Lorenzo Giovanni - Pres. : X - Ass.:
Falorni Simone - Pres : - Ass :X

NORMALE

Oggetto: Regolamento per l'utilizzazione dell'area sosta camper (Montopoli –Piazza Vespucci) – Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in Montopoli Capoluogo, in piazza Vespucci , è stata istituita, con Ordinanza nr. 87 del 03\07\2012, un'area attrezzata riservata alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 del D.lgs n. 285\1992;

che pertanto è vietato l'accesso ed il parcheggio all'area suddetta alle roulotte, tende, carrelli-tenda o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa;

che in suddetta area è comunque sempre vietato il campeggio con qualsiasi modalità;

dato atto che l'area attrezzata è dotata di infrastrutture per lo scarico di acque reflue, per il rifornimento di acqua potabile, di barbecue e tavoli da pic-nic ed è munita di illuminazione notturna ;

considerato altresì che l'area di cui trattasi è molto frequentata da turisti in tutto il periodo dell'anno ed è aperta al pubblico senza la presenza di un gestore;

che, viste anche le problematiche riscontrate nel passato, si ritiene necessario dettare delle norme comportamentali per il corretto utilizzo della stessa nel rispetto delle persone che ne usufruiscono, delle attrezzature e delle civile convivenza, anche con il fine di poter idoneamente contrastare gli eventuali comportamenti scorretti posti in essere ;

vista la proposta di Regolamento predisposta dagli uffici competenti come illustrata alla Giunta Comunale nella seduta del 18\12\2012 (informativa n. 181\2012) ;

preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali, che ha affrontato la tematica nella seduta tenutasi il 22\4\2013 ;

visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n°267/00;

di dare atto che l'attività di cui alla presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e\o sul patrimonio dell'Ente ;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 14

Consiglieri favorevoli: n. 14

Consiglieri contrari : n. 0

Consiglieri astenuti : n. 0

DELIBERA

- 1) Di approvare il “ Regolamento per l’utilizzazione dell’area sosta camper “ nel testo allegato (allegato “A”) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di fine pubblicazione del presente atto.

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER

Art. 1 – Istituzione, destinazione e finalità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata anche come "area", sita in Montopoli in V.A.- Piazza Vespucci .

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) : *“veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”*: per la circolazione e sosta di suddetti veicoli si fa rimando alle disposizioni del Codice della strada ed in dettaglio all'art. 185.

E' pertanto vietato l'accesso ed il parcheggio di roulotte, tende, carrelli tenda o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa o in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori.

E' vietato il campeggio con qualsiasi modalità. E' consentita la sola sosta di autovetture negli spazi appositamente delimitati se individuati.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada);
- Legge Regione Toscana n. 42\2000 (Testo unico leggi regionali in materia di turismo) .

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Art. 3- Disponibilità ed attrezzature

L'area individuata per il parcheggio campers è così costituita:

- area attrezzata munita di acqua, illuminazione notturna, impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992;
- barbecue e tavoli pic-nic;
- area è attrezzata per ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di 32 camper;
- una parte dell'area, fino ad un massimo di dodici stalli, può essere destinata al solo parcheggio di camper, senza persone a bordo: tale area potrà essere subordinata al pagamento di una somma da stabilire con le modalità di cui all'art. 7 –comma I - lett. f) del Dlgs n. 285\1992.

Art. 4 – Norme generali di stazionamento e comportamenti vietati

I mezzi per i quali è consentito l'accesso vanno disposti, posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno, negli appositi spazi delineati ed in modo che non intralcino le manovre altrui o l'uso degli impianti. E' vietato occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od altro) .

E' vietato:

- sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso,
- qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs.30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno del camper.

L'utente dovrà sempre mantenere, all'interno dell'area attrezzata, un comportamento decoroso rispettoso delle persone e cose altrui, non recare disturbo agli altri camperisti evitando comunque di assumere qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio per la quale l'area non è destinata.

All'interno dell'area è vietato:

- l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto solido urbano fuori dagli appositi contenitori;
- il dispiegamento di sedie e/o tavolini;
- l'apertura o l'installazione di verande, tende parasole o altro;
- la stesura , fuori dai veicoli, di panni od altro;
- la monopolizzazione del territorio ;
- la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola o lasciare animali domestici incustoditi, liberi di disturbare gli altri frequentatori;
- la sosta prolungata delle auto-caravan con il motore acceso;
- l'utilizzo di generatori di corrente, anche "silenzianti";
- arrecare disturbo con schiamazzi, con apparecchiature tenute a alto volume o qualsiasi altra modalità;

E' altresì assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato:

lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate, lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi o comunque della vegetazione dell'area e comunque qualsiasi azione di danneggiamento alla proprietà comunale .

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di furti o danni subiti dagli utilizzatori dell'area.

Art. 5 -Approvvigionamento idrico e scarico acque reflue

Norme per lo scarico delle acque reflue

L'operazione va sempre eseguita con il rispetto delle più elementari norme igieniche e della buona educazione: il mezzo dovrà essere posizionato in modo che il tubo di scarico venga a trovarsi esattamente al centro dell'apposita griglia di raccolta spengendo il motore del mezzo ad avvenuto corretto posizionamento. Subito dopo l'uso i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario provvedendo al lavaggio del canale di scolo ed alla pulizia della griglia per eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere.

E' fatto obbligo di:

- di spegnere i motori mentre si staziona in fila in attesa che si liberi la griglia di scarico;
- di usare i prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e, soprattutto, ad eliminare qualsiasi odore che da essi derivi.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello proveniente dagli impianti igienico-sanitari di cui all'art. 378 del DPR n.495\1992.

Non è in alcuno modo consentito:

- lo scarico dei wc chimici al di fuori dell'apposita griglia di raccolta;
- lo scarico delle acque reflue (nere e bianche) sul suolo.

Norme per l'approvvigionamento idrico

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purchè le suddette tubazioni vengano applicate **per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna**. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

L'utilizzo dell'acqua potabile è consentito solo per impieghi igienico-sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico .

Art. 6 – Periodo di sosta

La sosta delle autocaravan con persone a bordo è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore dal momento dell'insediamento (art. 31 della LRT n. 42\2000) .

E' consentito a coloro che non intendano stazionare nell'area l'uso dei servizi di scarico delle acque reflue e del carico dell'acqua potabile .

La sosta di autocaravan senza persone a bordo, a soli fini di parcheggio, è consentita sui soli stalli a tale scopo destinati ed è riservata a cittadini residenti nel Comune e proprietari dell'autocaravan che intendono parcheggiare nell'area. Nel caso in cui la sosta sia subordinata al pagamento di una somma sul cruscotto, in modo ben visibile, dovrà essere posizionato il tagliando che certifica l'avvenuto pagamento ed il personale di sorveglianza è tenuto a controllare dell'avvenuto pagamento.

Per i camper in transito è ammesso l'accesso all'area per lo scarico dei liquami ed il rifornimento di acqua: l'approvvigionamento dell'acqua potrà essere reso attivabile, su deliberazione della Giunta Comunale, mediante il pagamento di un importo corrispondibile mediante gettoniera .

Art. 7. Sanzioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia comprese le norme del Codice della Strada – D.lgs n. 285\1992 per quanto applicabili .

Ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs n. 67\2000 ogni infrazione alle norme di codesto regolamento non altrimenti sanzionata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; ai sensi dell'art. 16 della L . 689\81 in deroga la Giunta Comunale, all'interno di suddetti limiti edittali, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa per le violazioni di cui al presente regolamento consegue la **sanzione amministrativa accessoria** dell'obbligo di:

- sospendere\cessare l'attività sanzionata
- ripristino dello stato dei luoghi
- rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione abusiva di spazi.

Qualora dall'accertata violazione di norme di cui al presente Regolamento si riscontri l'esigenza dell'applicazione di una delle suddette sanzioni accessorie l'agente accertatore ne da menzione nel verbale di contestazione. L'Agente diffida mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione l'esecuzione derivante dalla sanzione accessoria assegnando al responsabile della trasgressione un termine proporzionale all'entità dell'adempimento. Qualora il contravventore o gli obbligati in solido non provvedano ad ottemperare a quanto prescritto puo' essere disposta l'esecuzione d'ufficio con oneri a carico del trasgressore o degli obbligati in solido.

In caso di danni agli impianti o alle attrezzature, l'utente che ha causato il danno è tenuto alla riparazione a proprie spese o al risarcimento delle spese che dovranno essere sostenute per effettuare la riparazione del danno stesso.

Art. 8 - Modifiche ed esecutività

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

Il presente Regolamento sarà opponibile agli utenti mediante collocazione di apposita segnaletica come prevista dal Codice della Strada nonché di idonei segnali di indicazione e/o pannelli informativi.

PARERE SU DELIBERAZIONE DI GIUNTA/CONSIGLIO
N. 15 DEL 29/04/2013

Oggetto: Regolamento per l'utilizzazione dell'area sosta camper (Montopoli – Piazza Vespucci) – Approvazione.

Ai sensi dell'art.17, comma 1 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, nonché dell'art.49 -comma 1- e 147-bis del D. Lgs. N. 267/00 , si esprime parere favorevole di **regolarità tecnica** del presente atto, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Per la regolarità istruttoria il
Responsabile del Settore V
(f.to Luisetta Giglioli)

Montopoli V.A., _____

Ai sensi dell'art.17, comma 2 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi, nonché dell'art.49 -comma 1- del D. Lgs. N. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto.

Montopoli V.A., _____

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Servizio Economico/Finanziario
(Benedetti Dott.ssa Carla)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Alessandra Vivaldi

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Lì 22/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Lì ___ / ___ / ____

IL SEGRETARIO COMUNALE